



CONVENZIONE N. 19/2024 PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE/TIROCINI

TRA

l'Università degli Studi di Trento, via Calepina 14, 38122 Trento, codice fiscale n° 00340520220,
d'ora in poi denominata "UNITRENTO", rappresentata dalla Dirigente della Direzione
Comunicazione e Relazioni esterne, dottoressa Alessandra Montresor,

e

l'ente COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme
con sede legale in Via Alberti 4 - Cavalese (TN)

C.F. 91016130220 d'ora in poi denominata/o "Soggetto ospitante",
rappresentato da Fabio Vanzetta
in qualità di rappresentante legale

denominate singolarmente "la Parte" e congiuntamente "le Parti"

premesse

che UNITRENTO promuove il tirocinio esterno quale momento formativo importante del ciclo di
studi e del suo completamento in ambito curriculare ed extracurriculare, nonché occasione di
orientamento professionale e conoscenza del mondo del lavoro;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto – La presente Convenzione disciplina le modalità di gestione ed attuazione di
tirocini/stage curriculari ed extracurriculari svolti da studenti/esse e da laureati/e UNITRENTO.

Art.2 –Tutor – L'attività formativa del/della tirocinante è seguita da un/una supervisore/tutor
aziendale individuato/a dal Soggetto ospitante e da un/una tutor UNITRENTO individuato/a
dal/dalla tirocinante o affidato/a dal Corso di studio.

Art. 3 – Progetto formativo individuale (di seguito "PFI") – Il PFI di ogni tirocinante contiene:
a) il nominativo del/della tirocinante e i nominativi dei/delle due tutor;

b) il periodo e gli orari di presenza del/della tirocinante nonché gli obblighi del/della tirocinante;

c) i contenuti, gli obiettivi e le modalità di svolgimento delle attività formative;

d) le strutture aziendali che accoglieranno il/la tirocinante e i servizi messi a sua disposizione;

e) gli estremi identificativi delle assicurazioni responsabilità civile (RCTO) e contro gli infortuni.

Art. 4 – Obblighi di UNITRENTO – UNITRENTO:

a) individua un/una tutor responsabile dell’aspetto didattico organizzativo del tirocinio/stage;

b) favorisce la predisposizione del PFI con la collaborazione del soggetto ospitante;

c) per i tirocini/stage curriculari provvede alle assicurazioni RCTO e contro gli infortuni comprensive anche delle attività svolte al di fuori delle sedi del Soggetto ospitante previste nel PFI;

d) per i tirocini extracurriculari trasmette copia della presente Convenzione e di ciascun PFI alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 5 – Obblighi del Soggetto ospitante – Il Soggetto ospitante si impegna a:

a) rispettare le condizioni di attivazione così come indicate nelle linee guida nazionali (Accordo Stato Regioni, Linee guida 25 maggio 2017);

b) utilizzare il tirocinio per attività per le quali è necessario un periodo formativo e a rispettare quanto concordato nel PFI;

c) designare un/una supervisore/tutor aziendale, con competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI, che segue il/la tirocinante, comunica tempestivamente eventuali infortuni e/o imprevisti che richiedano una modifica del PFI (cambio sede, assenze, variazioni d’orario o di attività, sospensioni etc.) e redige puntualmente la documentazione di tirocinio, richiesta da UNITRENTO;

d) provvedere per i tirocini extracurriculari non professionalizzanti ad effettuare le comunicazioni obbligatorie, a farsi carico delle coperture assicurative e ad erogare l’indennità, in ottemperanza alle normative regionali/provinciali specifiche vigenti, fatti salvi eventuali differenti accordi tra le Parti;

e) attuare ai sensi del D.lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm./s.m.i., misure di tutela e sicurezza sui luoghi

di lavoro, in materia di DPI, informazione, formazione e addestramento, e l'eventuale sorveglianza sanitaria con rilascio a UNITRENTO di documentazione di idoneità, anche a termine del tirocinio.

Art. 6 – Risultati dell'attività – La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito del tirocinio è rimessa a specifici accordi tra il/la tirocinante e il Soggetto ospitante. Tali accordi fanno salvi in ogni caso il diritto morale del/della tirocinante alla paternità dei risultati e il diritto alla pubblicazione degli stessi, fermo restando l'obbligo del/della tirocinante alla riservatezza come riportato nel suo PFI.

Art. 7 – Tirocini area sanitaria e servizio sociale – Per tale tipologia di tirocini obbligatori, UNITRENTO si impegna a favorire la partecipazione del/della supervisore/tutor aziendale alle attività di aggiornamento/formazione promosse dai relativi corsi. Il Soggetto ospitante autorizza la partecipazione del/della supervisore, in orario di servizio, agli incontri promossi.

Art. 8 – Durata – La presente Convenzione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di protocollazione della sua corretta sottoscrizione da entrambe le Parti e sostituisce eventuale precedente convenzione. Alla sua scadenza le Parti si impegnano comunque al completamento dei tirocini/stage in essere. Ciascuna Parte può comunicare all'altra il recesso della presente Convenzione per qualsiasi motivo con un preavviso di almeno trenta giorni. Ciascuna Parte può comunicare a mezzo PEC l'immediata risoluzione della presente Convenzione, qualora l'altra Parte non rispetti gli impegni assunti. La risoluzione in ogni caso non pregiudica i diritti spettanti a ciascuna Parte e già maturati alla data della risoluzione.

Art. 9 – Oneri fiscali – La presente Convenzione, soggetta a imposta di bollo fin dall'origine, è a carico di UNITRENTO e sarà da essa assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Trento del 23.12.2014, prot. N. 106668/14.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

10.1 Sottoscrivendo la presente Convenzione, le Parti si danno reciprocamente atto di adempiere, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi derivanti dal rispetto delle norme

poste a protezione dei dati personali, in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")

e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e di trattare i dati personali tra loro scambiati esclusivamente

per le finalità strettamente connesse all'adempimento della Convenzione.

10.2 Con riferimento al trattamento dei dati personali derivante dall'esecuzione della presente

Convenzione, le Parti operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento, ciascuna per le

proprie competenze, assumendo in proprio le responsabilità e tutti gli obblighi da ciò derivanti.

Le Parti comunicheranno tra loro esclusivamente i dati personali strettamente necessari

all'esecuzione della presente, solo a seguito della richiesta di attivazione del tirocinio/stage da

parte dell'interessato/a, e nel rispetto di misure di sicurezza richieste dalla normativa.

Art. 11 – Controversie – Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia

che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione. Qualora non

si giunga a una definizione conciliativa, dovrà intendersi competente il Foro di Trento.

Art. 12 – Clausole finali – Per quanto non previsto nella presente, le Parti fanno riferimento

alla normativa vigente nazionale, regionale/provinciale.

La presente Convenzione, redatta in un unico originale, viene firmata digitalmente da

UNITRENTO ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.

PER IL SOGGETTO OSPITANTE

PER L'UNIVERSITA'

Delegato

La Dirigente

Michele Tonini

Alessandra Montresor

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico

firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle

regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a

stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).